



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003609 - 14/03/2016
USCITA
Allegati : 0

Roma, 14 MAR. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Reggio Emilia
Via R. Livatino, 3
42100 Reggio Emilia

Inviato a mezzo email

Oggetto: PO 14/2016_Cancellazione_decorrenza effetti

In data 20 gennaio 2016 è pervenuto da parte dell'Ordine di Reggio Emilia un quesito in materia di decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo. In particolare, l'Ordine chiede di sapere se, nel caso di istanza di cancellazione contenente espressa richiesta di decorrenza dei suoi effetti a partire da una determinata data futura, la delibera di cancellazione adottata dal Consiglio prima della data richiesta dall'istante, possa produrre effetti a partire da una data successiva a quella della sua adozione. Nel caso di specie la istanza di iscrizione è stata presentata in data 15 gennaio 2016 con espressa richiesta di decorrenza cancellazione al 31.01.2016 ed è stata deliberata in data 18.01.2016.

A tal proposito si osserva che il principio generale del diritto amministrativo per il quale, se la legge non dispone diversamente, gli effetti di un provvedimento decorrono dal momento del perfezionamento dell'atto può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza, come nel caso di delibera di cancellazione su istanza dall'albo, di provvedimenti positivi per il destinatario (c.d. provvedimenti ad effetto favorevole), rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo.

Con riferimento specifico alla cancellazione su istanza con effetto retroattivo si è più volte evidenziato che la retroattività può essere disposta ma valutata con particolare prudenza, al fine di salvaguardare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte (come, ad esempio, l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista e la posizione dei tirocinanti che, a seguito del provvedimento, hanno l'onere di cercare un altro *dominus*). Un criterio in linea di massima coerente con l'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti è quello di fare riferimento al momento della presentazione della domanda da parte dell'iscritto (da intendersi come data di protocollo in entrata della domanda).

Tali esigenze di salvaguardia dei diritti dei terzi non sono presenti nel caso in cui la decorrenza del provvedimento di cancellazione su istanza dall'albo sia fissata in una data futura rispetto a quella della sua adozione. Fintanto che non si arrivi alla data futura di decorrenza, infatti, l'iscritto rimane a tutti gli

effetti iscritto nell'albo con tutto ciò che ne deriva in termini di diritti ed obblighi ma anche di assoggettamento al potere di vigilanza dell'Ordine.

Tuttavia, tenuto conto che esiste un preciso divieto di cancellazione in presenza di procedimento disciplinare o penale in corso (art. 38 D.lgs. 139/2005)¹, **appare necessario che la cancellazione sia sottoposta alla condizione sospensiva della assenza di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare alla data fissata per la decorrenza degli effetti. In altri termini, in presenza di procedimento disciplinare o penale l'effetto della cancellazione non potrà prodursi**².

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

¹In base all'articolo 38, comma 3, citato "non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione". Poiché la procedura di trasferimento è una procedura complessa alla quale afferiscono due procedimenti, l'uno di cancellazione dall'albo di provenienza, l'altro di iscrizione nell'albo di destinazione, la disposizione trova applicazione anche alla cancellazione *tout court*.

² Una dizione da inserire nella delibera ad effetti differiti potrebbe essere la seguente: " ... delibera la cancellazione dall'albo a partire dal (*indicare la data futura*) a condizione che alla suddetta data l'iscritto non si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.